

Codice A1014C

D.D. 23 luglio 2021, n. 436

**Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa (L.R. 29/2009, art. 6, c. 3, lett. a) per massimo anni 20 a favore di terzi - di porzioni di complessivi mq. 26.800 dei terreni comunali di uso civico siti in località "Discarica Bricco Volti", distinti al NCT Fg. 6 mapp. 37/p, 39/p, 55/p, 57/p, 58/p, 63/p, 87/p, 88/p e 141/p - per ampliamento discarica.**



**ATTO DD 436/A1014C/2021**

**DEL 23/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**A1014C - Rapporti con le Autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici**

**OGGETTO:** Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa (L.R. 29/2009, art. 6, c. 3, lett. a) per massimo anni 20 a favore di terzi - di porzioni di complessivi mq. 26.800 dei terreni comunali di uso civico siti in località "Discarica Bricco Volti", distinti al NCT Fg. 6 mapp. 37/p, 39/p, 55/p, 57/p, 58/p, 63/p, 87/p, 88/p e 141/p - per ampliamento discarica consortile per cave. Espressione parere favorevole.

Vista l'istanza prot. n. 3537/2021 del 04.03.2021 con cui il Vice Sindaco del Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), in esecuzione della D.C.C. n. 4 del 25.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'espressione del parere di competenza finalizzato al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, di porzioni di complessivi mq. 26.800 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 6 mapp. 37 (parte di mq. 40), 39 (parte di mq. 3.690), 55 (parte di mq. 3.410), 57 (parte di mq. 2.340), 58 (parte di mq. 280), 63 (parte di mq. 1.260), 87 (parte di mq. 12.330), 88 (parte di mq. 2.810) e 141 (parte di mq. 640), per darle in concessione amministrativa per massimo anni 20 a favore di terzi, con gara a evidenza pubblica, per ampliamento discarica consortile per cave;

vista la documentazione tecnica, di cui alla normativa vigente, inviata dal Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) unitamente all'istanza precitata, ricevuta in data 05.03.2021, con prot. n. 16078/A1012A/2.140.20\_107/A1000A\_57/2021c/A1000A nonché la documentazione integrativa inviata dallo stesso Comune con nota prot. n. 6821/2021 del 04.05.2021, ricevuta in data 05.05.2021 con prot. n. 23494/A1012A/2.140.20\_107/A1000A\_57/2021c/A1000A\_2, con nota prot. n. 9222/2021 del 18.06.2021, con nota prot. n. 10579/2021 del 15.07.2021 e con nota del 19.07.2021, ricevute rispettivamente in pari data via mail;

vista la perizia di stima redatta nel febbraio 2021 dal Tecnico Comunale Incaricato Ing. Alex DAVICO, della quale è stato preso atto con la precitata D.C.C. n. 4 del 25.02.2021 nonché le integrazioni e rettifiche alla stessa, redatte dal medesimo Tecnico e inviate con le note di cui al paragrafo precedente, la quale valuta l'attuale coacervo dei canoni annuali dovuti dai futuri privati Concessionari al Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), a ristoro della popolazione usocivista locale per i mancati frutti, per il mancato esercizio dell'uso civico originario e per le occupazioni, sull'area di complessivi mq. 26.800 in argomento, per l'utilizzo della stessa da parte di concessionari di aree a cava come discarica consortile per deponia di scarti di materiale lapideo, in complessivi €. 15.975,59;

visto che il coacervo dei canoni annuali di cui sopra, pari a complessivi €. 15.975,59, si contrappone a un beneficio diversamente ritraibile da un utilizzo agro-silvo-pastorale dell'area, tenuto conto della natura dei terreni e della loro ubicazione, quasi nullo nonchè tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie delle Entrate), di questa Amministrazione e di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, detto coacervo annuo minimo, con riferimento all'attualità, è da ritenersi accettabile, come ristoro per la popolazione usocivista locale;

considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo in oggetto, disponendo, per la parte economica, che venga complessivamente versato dai futuri Concessionari al Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN), ognuno per quanto di competenza, importo non inferiore a complessivi €. 15.975,59, a titolo di canoni di concessione dovuti per i mancati frutti, per il mancato esercizio dell'uso civico originario e per le occupazioni, sulle aree in argomento di complessivi mq. 26.800, oggetto dell'ampliamento di discarica consortile per cave, con il mutamento di destinazione d'uso richiesto, fermo l'obbligo di ripristino delle aree medesime, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese dei privati Concessionari, sempre per quanto di competenza, al termine o al decadere della concessione. Quanto eventualmente realizzato sulle aree in argomento, dovrà essere rimosso alla fine o al decadere della concessione, parimenti a cura e spese dei Concessionari o, in alternativa, se il Comune lo richiede, ceduto a quest'ultimo a titolo gratuito;

considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo pluriennale di destinazione d'uso dell'area di complessivi mq. 26.800 e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui ai Codici dei Beni Culturali e del Paesaggio, (approvati con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonchè con D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.) anche durante il periodo di concessione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificato dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 470/1993;
- D.Lgs. n. 42/2004;
- D.Lgs. n. 152/2006;
- D.Lgs. n. 4/2008;
- L.R. n. 23/2008;
- L.R. n. 29/2009;
- L.R. n. 23/2015;
- L. 168/2017, art. 3, comma 1-lettera d) e comma 3;
- L.R. n. 4/2018;
- D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;
- L.R. n. 15 del 09.07.2020;
- ritenuto che l'esprimere parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) al mutamento temporaneo di destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 26.800 dei terreni comunali di uso civico in argomento, per darle in concessione amministrativa per massimo anni 20 a favore di terzi, con gara a evidenza pubblica, per ampliamento discarica consortile per cave, per le motivazioni ed alle condizioni suesposte, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

## **DETERMINA**

di autorizzare il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 26.800 dei terreni comunali di uso civico distinti al NCT Fg. 6 mapp. 37 (parte di mq. 40), 39 (parte di mq. 3.690), 55 (parte di mq. 3.410), 57 (parte di mq. 2.340), 58 (parte di mq. 280), 63 (parte di mq. 1.260), 87 (parte di mq. 12.330), 88 (parte di mq. 2.810) e 141 (parte di mq. 640), per darle in concessione amministrativa per massimo anni 20 a favore di terzi, con gara a evidenza pubblica, per ampliamento discarica consortile per cave;

che il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con i privati Concessionari relativamente all'istanza in argomento nonché degli atti stipulati in conseguenza delle eventuali precedenti autorizzazioni, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione, con spese a carico dei futuri concessionari;

che i futuri Concessionari non potranno operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto dell'area in argomento. In difetto, le concessioni eventualmente rilasciate dal Comune, dovranno essere revocate inoltre, non potranno essere assegnate concessioni a precedenti Concessionari di aree di Civico Demanio eventualmente in mora con il pagamento di canoni e/o indennizzi inerenti precedenti autorizzazioni, salvo previa o contestuale regolarizzazione di questi ultimi;

di dare atto che:

L'area di complessivi mq. 26.800 oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla normativa in materia su menzionata inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo prosecuzione dell'attività di discarica di cava con nuove assegnazioni a mezzo gara a evidenza pubblica, dovrà essere restituita al Comune ripristinata (con ovvia rimozione di eventuali manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito) per i danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei privati Concessionari;

Le future concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto valutato con la perizia, con relative integrazioni e rettifiche, redatta dal Tecnico incaricato dal Comune di cui alla premessa e ritenuto accettabile, come ristoro per la popolazione usocivista locale, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, versamento complessivo di canoni annui minimi omnicomprensivi di concessione, per l'occupazione e l'utilizzo richiesto dell'area di complessivi mq. 26.800 in argomento, pari a €. 15.975,59, ovviamente, detto beneficio complessivo annuo per il Comune, sarà proporzionato tra i lotti di cava che usufruiranno della discarica. Si da atto, in ultimo, che l'introito per il Comune sarà comunque nettamente superiore ai benefici diversamente ritraibili da un utilizzo agro-silvo-pastorale dell'area che, tenuto conto della natura dei terreni e della loro ubicazione, sarebbero quasi nulli;

eventuali conguagli, inoltre, potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia dell'Entrate competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionari) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito a verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;

Tutto quanto dovuto dai futuri Concessionari al Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) potrà essere versato in denaro o eventualmente compensato, parzialmente o totalmente, previo accordo con il Comune e nel rispetto delle normative vigenti, con realizzazione di opere di interesse generale della popolazione usocivista locale, valutate nei limiti del prezzario regionale;

il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) dovrà utilizzare comunque tutti gl'importi percepiti in

virtù della presente autorizzazione, prioritariamente in costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché relative a eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a carico dei privati Concessionari, ognuno per quanto di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE (A1014C - Rapporti con le Autonomie locali,  
elezioni e referendum, espropri-usi civici)  
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico